

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 8

37° anno

12 gennaio 1994

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | <i>I Comunicazioni</i> | |
| | Commissione | |
| 94/C 8/01 | ECU..... | 1 |
| 94/C 8/02 | Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾ | 2 |
| 94/C 8/03 | Risoluzione del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio relativa a taluni aspetti delle attività finanziarie del trattato CECA ⁽¹⁾ | 3 |
| 94/C 8/04 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.269 — Shell/Montecatini) ⁽¹⁾ | 4 |
| 94/C 8/05 | Elenco degli stabilimenti della Bulgaria, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità | 5 |
| 94/C 8/06 | Modifica dell'elenco degli stabilimenti del Canada, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (a) | 5 |
| 94/C 8/07 | Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 4 all'8 gennaio 1994) | 6 |

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

11 gennaio 1994

(94/C 8/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

| | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|---------|
| Franco belga e lussemburghese | 40,3925 | Dollaro USA | 1,11374 |
| Corona danese | 7,52051 | Dollaro canadese | 1,47180 |
| Marco tedesco | 1,93846 | Yen giapponese | 125,518 |
| Dracma greca | 278,846 | Franco svizzero | 1,64499 |
| Peseta spagnola | 160,890 | Corona norvegese | 8,37586 |
| Franco francese | 6,59110 | Corona svedese | 9,13877 |
| Sterlina irlandese | 0,775367 | Marco finlandese | 6,41624 |
| Lira italiana | 1899,75 | Scellino austriaco | 13,6255 |
| Fiorino olandese | 2,17079 | Corona islandese | 81,3919 |
| Scudo portoghese | 197,243 | Dollaro australiano | 1,61364 |
| Sterlina inglese | 0,747726 | Dollaro neozelandese | 1,98811 |
| | | Rand sudafricano | 3,78893 |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(94/C 8/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

| Riferimento (*) | Titolo | Scadenza della sospensione di tre mesi (2) |
|-----------------|---|--|
| 93-0345-P | Progetto di decreto legge che sottopone la produzione, il piazzamento sul mercato e la verifica della conformità di calcestruzzi e leganti idraulici alle condizioni stabilite nella norma portoghese NP EN 206 (1993) — calcestruzzo, comportamento, produzione, piazzamento e criteri di conformità | 5. 4. 1994 |
| 93-0346-DK | Decreto sul limite del contenuto di formaldeide nei materiali tessili e negli articoli di abbigliamento | 1. 3. 1994 |
| 93-0347-P | Criteri microbiologici da adottare nella valutazione di paste e creme di pasticceria | 7. 3. 1994 |

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(2) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(3) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(4) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

**RISOLUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO**

relativa a taluni aspetti delle attività finanziarie del trattato CECA

(94/C 8/03)

(Approvata all'unanimità meno 1 voto, nel corso della 311ª sessione del 17 dicembre 1993)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL COMITATO CONSULTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)

— presa conoscenza

- del progetto di bilancio operativo CECA per il 1994 ⁽¹⁾,
- della comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 ottobre 1993 «Futuro del trattato CECA — Attività di prestito attivo/passivo» ⁽²⁾,
- del documento di lavoro della Commissione del 20 ottobre 1993, che attualizza la comunicazione al Consiglio sul futuro del trattato CECA — Attività finanziarie ⁽³⁾;

— dopo aver proceduto ad un primo esame di detti documenti nel corso delle sessioni tenutesi rispettivamente il 12 novembre e 17 dicembre 1993;

— ascoltate le spiegazioni e i commenti dei rappresentanti della Commissione nel corso di tali sessioni;

— ricordando il proprio memorandum, adottato all'unanimità, del 20 novembre 1992 ⁽⁴⁾;

1) *sottolinea* che il carattere complesso delle prospettive finanziarie, che per il futuro sono determinanti, richiede un esame approfondito che darà luogo, a breve termine, ad una presa di posizione da parte del comitato sull'insieme delle proposte presentate dalla Commissione;

2) *attira* tuttavia, già da ora, ancora una volta *l'attenzione* della Commissione sulla grave crisi e sui mutamenti strutturali con cui devono attualmente confrontarsi le industrie carboniere e siderurgiche, i quali generano esigenze finanziarie di notevole entità per questi due tipi di industria;

3) *fa notare* che la diminuzione della domanda di acciaio in seno all'Unione europea rappresenta una delle cause della crisi dell'industria siderurgica e che tale crisi è accentuata dalle difficoltà della ristrutturazione, dalle importazioni, spesso a basso prezzo, provenienti dall'Europa dell'Est nonché dai freni imposti all'importazione negli Stati Uniti;

4) *osserva* che la diminuzione della produzione di acciaio nell'Unione europea, risultante da tale crisi, si ripercuote direttamente sulla domanda di carbone coke e derivati. Questa caduta della domanda, cui si aggiunge l'attuale diminuzione della domanda di carbone ad uso termico, colpisce l'industria europea del carbone in un momento in cui anch'essa si trova in una difficile fase di ristrutturazione a causa delle forti pressioni esercitate sull'intero mercato dell'energia e di talune decisioni di politica energetica;

5) *sottolinea* la propria fedeltà al principio che le proposte di bilancio debbano riservare risorse ingenti da destinare adeguatamente ai provvedimenti sociali nel campo del carbone e dell'acciaio, e

chiede, inoltre, la rapida definizione di un pacchetto sociale «carbone» comparabile a quello elaborato per il settore siderurgico nonché l'organizzazione di una adeguata convergenza degli strumenti comunitari generali in campo sociale per accompagnare la ristrutturazione siderurgica e carboniera;

6) *è consapevole* della gravità della situazione di bilancio della CECA nel 1994, *ma non può accettare* che l'attuazione di provvedimenti sociali, connessi alla ristrutturazione, conduca ad una drastica diminuzione degli aiuti alla ricerca industriale e sociale;

rammenta a questo proposito, che il comitato si è espresso a favore del trasferimento alla BEI dei prestiti di riconversione muniti di bonifico d'interessi e che tali prestiti si collocano ad un livello ancora estremamente elevato. Esso rinnova l'auspicio, a più riprese in passato formulato, che essi vengano ridotti in misura maggiore di quella attualmente prevista;

deplora la mancanza di informazioni sulle possibilità di inserimento reale dell'attività di ricerca nei programmi generali di ricerca dell'Unione europea;

7) *invita* pertanto la Commissione, che ha finora riconosciuto l'importanza dei provvedimenti sociali CECA, ad attuare rapidamente quelli che sono stati annunciati e ad assumersi la propria responsabilità sociale nei confronti dei due settori interessati, conformemente al trattato CECA, senza con ciò ricorrere a tagli massicci nelle spese di ricerca.

⁽¹⁾ Doc. SEC(93) 1762 def.

⁽²⁾ Doc. COM(93) 512 def.

⁽³⁾ Doc. SEC(93) 1596 def.

⁽⁴⁾ GU n. C 14 del 20. 1. 1993, pag. 5.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.269 — Shell/Montecatini)**

(94/C 8/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 gennaio 1994 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese Shell Petroleum NV, appartenente al gruppo Royal Dutch/Shell, e Montedison Nederland NV, che detiene il controllo di Montecatini Nederland BV, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una impresa di nuova costituzione che si configura come impresa comune alla quale contribuiranno sostanzialmente con tutti i loro interessi nel settore di poliolefini a livello mondiale.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Shell Petroleum NV: petrolio, gas naturale, prodotti chimici, carbone e metalli;
- per Montedison Nederland NV: zucchero e derivati, amido e derivati, prodotti per il consumo, petrolio industriale, cibo per gli animali, prodotti chimici, farmaceutici ed energia;
- per Montecatini Nederland BV: impresa che detiene il controllo di tutti gli interessi nel settore di poliolefini di Montedison Nederland NV.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [telefax (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.269 — Shell/Montecatini, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Elenco degli stabilimenti della Bulgaria, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(94/C 8/05)

Decisione C(93) 4087 della Commissione del 21 dicembre 1993

(Articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio)

| Numero d'autorizzazione | Stabilimento/Indirizzo | Categoria (*) | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|----|----|---|-----|---|----|-----------------------------------|
| | | M | LS | DF | B | O/C | S | SP | NP |
| 6 | Mesokombinat Dobrich, Dobrich | × | × | | | | × | | (¹) T |
| 13 | Rodopa Shumen, Shumen | × | × | | | × | × | | (¹) T |
| 21 | Mecom, Silistra | × | × | | | × | × | | (¹) T |
| 28 | Mesokombinat Svichtov, Svichtov | × | | | | × | × | | (¹) T |
| 31 | Mesokombinat Vratza, Vratza | × | | | | × | | | (¹) (²) |

(*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

T: Gli stabilimenti con menzione «T» sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

(¹) Con esclusione delle frattaglie.(²) Solamente carcasse refrigerate.

Modifica dell'elenco degli stabilimenti del Canada, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (a)

(94/C 8/06)

Decisione C(93) 4088 della Commissione del 21 dicembre 1993

(Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1)

| Numero d'autorizzazione | Stabilimento/Indirizzo | Categoria (*) | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|----|----|---|-----|---|----|-----------------------------------|
| | | M | LS | DF | B | O/C | S | SP | NP |
| 54 | Alsask Processors Co. Ltd, Edmonton, Alberta | × | × | | × | | | | (¹) (²) |
| 320 | Société en commandite Olymel, Saint Valérien, Québec | × | | | | | × | | (³) |

(*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina

O/C: Carne ovina/caprina

S: Carne suina

SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

(¹) Bisonte accluso.(²) Cancellato dalla lista per le carni dei solipedi.(³) Cambio di nome.

(a) GU n. C 173 del 24. 6. 1993, pag. 6.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 4 all'8 gennaio 1994)

(94/C 8/07)

| Numero appalto | Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale | Paese | Oggetto | Data limite deposito offerte |
|----------------|---|----------|---|------------------------------|
| 3791 | S 2 del 5. 1. 1994 | Botswana | BW-Selebi-Phikwe: Elevatori a forza | 2. 3. 1994 |
| 3792 | S 2 del 5. 1. 1994 | Botswana | BW-Selebi-Phikwe: Compressore d'aria | 2. 2. 1994 |
| 3772 | S 2 del 5. 1. 1994 | Vietnam | VN-Hanoi: Medicinali | 3. 3. 1994 |
| 3764 | S 2 del 5. 1. 1994 | Kenia | KE-Nairobi: Attrezzatura per laboratorio | 11. 3. 1994 |
| 3779 | S 2 del 5. 1. 1994 | Kenia | KE-Nairobi: Veicoli e attrezzature varie | 10. 3. 1994 |
| 3801 | S 4 del 7. 1. 1994 | Kenia | KE-Nairobi: Attrezzature varie | 15. 3. 1994 |
| 3803 | S 4 del 7. 1. 1994 | Botswana | BW-Selebi-Phikwe: Rete di tubazioni | 6. 4. 1994 |
| 3804 | S 4 del 7. 1. 1994 | Botswana | BW-Selebi-Phikwe: Tubazioni di vaporizzazione | 6. 4. 1994 |